

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 19 marzo 2018 n. 38.18

Residenze fittizie: perquisizioni anche a casa dei manager di Gucci e alla LGI

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 19 marzo 2018 e - prima di entrare nel merito delle singole domande - siamo ad esprimere le seguenti considerazioni di carattere generale. Per quanto attiene alle domande su persone o aziende coinvolte in casi specifici, si rileva che, come nel frattempo dovrebbe esserle finalmente noto, per questioni di segreto d'ufficio e di protezione dati non è possibile fornire una risposta puntuale ai quesiti da lei posti. In effetti, come già ampiamente spiegato nell'ambito di precedenti atti parlamentari (cfr. a titolo di esempio: risposta del 14 aprile 2015 all'interrogazione 5 febbraio 2015, n. 14.15, presentata dal deputato Massimiliano Robbiani, dal titolo: "Non pagano i debiti e insultano i ticinesi: è un comportamento accettabile" e risposta del 25 ottobre 2017 all'interrogazione 30 luglio 2017 n. 154.17 da lei presentata dal titolo "Permessi B, qual è la reale efficacia delle misure scelte per combattere le infiltrazioni della criminalità organizzata"), nel caso di tematiche riferite a singoli soggetti o aziende, l'Esecutivo cantonale è tenuto all'ossequio del segreto d'ufficio e al rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati. Detta limitazione giuridica trova applicazione anche nei confronti di membri del Legislativo cantonale. Ci preme inoltre sottolineare che le questioni oggetto di eventuali procedimenti penali soggiacciono al segreto istruttorio. Per quanto di competenza delle autorità del perseguimento penale e a fronte del principio della separazione dei poteri, al riguardo non ci è pertanto data alcuna facoltà di interferire, né tantomeno di riferire.

Per quanto attiene infine gli aspetti fiscali dell'atto parlamentare in oggetto si osserva che lo scrivente è soggetto al segreto fiscale sancito all'art. 110 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e art. 183 della Legge tributaria (LT) secondo il quale non è permessa la divulgazione di nessun tipo di informazioni riguardanti specifici contribuenti o fattispecie potenzialmente a loro ascrivibili.

Dopo questa doverosa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande:

- 1. Quanti manager legati al gruppo Kering, alle sue affiliate o alla LGI o alla LGS risultano essere residenti in Ticino?**

In virtù dei motivi indicati in ingresso, vertendo la domanda su un'azienda specifica, per motivi di protezione dei dati e di segreto d'ufficio, allo scrivente Esecutivo non è data facoltà di fornire le informazioni richieste.

- 2. Sono state effettuate perquisizioni al domicilio del signor Bizzarri o di altri manager legati al gruppo Kering?**
- 3. È stata perquisita la sede della Luxury Goods Services (LGS) o la LGI o la LGL?**

Alle domande 2 e 3, che per evitare inutili ridondanze e data l'affinità dei contenuti sono trattate congiuntamente, non ci è data facoltà di rispondere per le suesposte ragioni alle quali rinviamo.

4. In caso di risposta negativa alle domande 1 e 2, ora che l'Ufficio della migrazione è venuto a conoscenza di questi sospetti casi di abusi procederà con gli accertamenti necessari, tra i quali figura anche il coinvolgimento delle autorità di polizia per il controllo sul territorio come previsto dalle basi legali applicabili, vale adire il regolamento della legge di applicazione alla legislazione in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (RL 1.2.2.1.1)?

Ritenuta l'impossibilità di entrare nei dettagli della fattispecie in oggetto, a titolo generale, le ricordiamo come le verifiche poste in essere dall'Ufficio in presenza di sospette residenze fittizie possono scaturire anche da notizie di stampa, le quali sono recepite unicamente quale indicatore di rischio. Ogni qualvolta l'Ufficio della migrazione viene a conoscenza di un possibile caso di abuso, esso procede con gli accertamenti necessari e, a dipendenza del caso, può chiedere il coinvolgimento delle autorità di polizia per un controllo sul territorio, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti, segnatamente l'art. 2 cpv. 2 del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere.

5. Se le informazioni diffuse dai media internazionali dovessero essere confermate, di quale reato potrebbe essere accusata la Luxury Goods Services (LGS) per aver contribuito a far ottenere le residenze fittizie a manager del gruppo?

A titolo generale, laddove venga accertato che il permesso di soggiorno è stato effettivamente ottenuto sulla scorta di una falsa informazione - per esempio in caso di residenza non effettiva in Svizzera da parte del titolare - l'Ufficio della migrazione segnala simili fattispecie al Ministero pubblico al fine di accertare se sono dati gli estremi per l'apertura di un'inchiesta penale per inganno nei confronti dell'autorità (art. 118 LStr).

6. Attilio Cometta, della Sezione della Popolazione, aveva dichiarato il 17 novembre 2015 al portale tio.ch che "chiunque inganna le autorità e ottiene per se sé o per altri il rilascio di un permesso è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o una pena pecuniaria". È esatto? Questa pena si applicherebbero alla Luxury Goods Services?

L'informazione comunicata a suo tempo dal già Capo Sezione della popolazione, nel merito è ancora attuale. Infatti l'art. 118 cpv. 1 LStr sancisce che *"chiunque inganna le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria"*. È compito dell'autorità del perseguimento penale, laddove ne vengono accertati i presupposti, valutare quale pena adottare.

7. Come è possibile che il CEO di Gucci abbia ottenuto di pagare le imposte a forfait se svolge un'attività lucrativa in Ticino? Sarebbe questo un ulteriore caso in cui lo statuto di globalista viene concesso a un manager che svolge una regolare attività lucrativa dopo quello di Marco Consonni, titolare della Consonni Contract SA, assunta agli onori della cronaca come il "più grave caso di malaedilizia mai avvenuto in Ticino?"

Nella domanda si presumono dei trattamenti fiscali riferiti a dei contribuenti particolari. Come abbiamo precisato più volte in risposta a numerosi atti parlamentari, tali informazioni sono protette dal segreto fiscale.

8. È una pratica corrente concedere lo statuto di globalista a manager che vivono in Ticino e lavorano nel cantone o nella vicina Italia?

La Divisione delle contribuzioni ha il mandato di applicare la Legge tributaria cantonale e il diritto federale analogo. Ogni singola decisione di tassazione si basa quindi sul principio di legalità, nonché sulla giurisprudenza e sulla prassi amministrativa.

9. Rispondendo ad una nostra interrogazione sul metodo per calcolare il gettito fiscale dei dipendenti delle principali 50 società a statuto speciale del cantone, il Consiglio di Stato ha precisato che è stato calcolato sulla base della massa salariale dei residenti impiegati da queste imprese ipotizzando che l'imposta pagata dagli impiegati corrisponda mediamente a 1.5 mensilità di salario. Se però i manager, che percepiscono i salari più elevati, pagano le imposte a forfait la somma si riduce di molto. Lo stesso vale per le ipotesi formulate sull'indotto che generano questi manager, se in realtà vivono e lavorano in un altro paese pur figurando ufficialmente assunti in Ticino. Il Consiglio di Stato intende rivedere le stime basandosi su cifre più realistiche?

Secondo lo scrivente la stima ipotizzata è sufficientemente prudente ed aderente alla realtà. Non necessita quindi, allo stato attuale, di particolari revisioni.

10. La Luxury Goods International (o la Luxury Goods Services o Luxury Goods Logistic o altre società legate al gruppo) sono anch'esse obbligate a fornire rendicontazioni paese per paese, come previsto dalle regole del progetto BEPS adottate dalla Svizzera?
11. In un comunicato del 4 febbraio 2014 il gruppo Kering afferma che la Luxury Goods International (LGI) "gestisce la piattaforma distributiva e logistica della maggior parte dei marchi del lusso di Kering (Gucci, Bottega veneta, Saint Laurent, Belenciaga, Alexander McQueen, McQ, Stella McCartney e Brioni). Non si parla di eventuali comparti produttivi. In base alle stime del Consiglio di Stato quanto valore aggiunto dell'intero gruppo viene effettuato in Ticino?

Le informazioni richieste sono protette dal segreto fiscale.

12. Il Consiglio di Stato è al corrente di una eventuale rogatoria dei magistrati italiani riguardante la Luxury Goods Internationale o manager del gruppo Kering?

No. Il Consiglio di Stato ha saputo delle inchieste tramite gli organi di stampa.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 5 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)